

Determinazione tariffario dei compensi dell'OCC presso COA di Reggio Emilia iscritto al registro presso il Ministero della Giustizia al n.199, ai sensi dell'art. 16 del D.M. 202/2014

Al momento del deposito della domanda di avvio della procedura di Sovraindebitamento il debitore/consumatore/ persona giuridica non fallibile deve effettuare il pagamento della somma **non ripetibile** di € 244,00 (IVA compresa), da corrispondere mediante bonifico bancario sul c/c n **IT5610303212813010000806071** acceso presso la Banca Credito Emiliano Spa, dedicato alle procedure di Sovraindebitamento ed intestato alla Fondazione dell'Avvocatura Reggiana - OCC, ovvero mediante pagamento presso la Segreteria OCC con Bancomat o Carta di Credito.

In caso di procedure "famigliari" ai sensi dell'art.66 della D.Lgs n.14/2019 - CCII, cioè che coinvolgano due o più soggetti conviventi o della stessa famiglia il cui sovraindebitamento abbia origine comune, viene richiesto il pagamento di un unico contributo al momento del deposito della domanda e, successivamente ove le procedure non possano dare origine ad un unico procedimento, dovranno essere corrisposto dagli istanti anche gli ulteriori contributi, nella misura sopra indicata, per l'avvio della procedura in base al numero degli istanti.

Il Consiglio delibera di determinare il **rimborso forfettario** di cui all'art. 14, co. 3 D.M. 202/2014, nella misura prevista dalla normativa, ovvero sia nel **15%** da calcolarsi sull'importo del compenso spettante all'OCC.

Per quanto concerne la determinazione del compenso e la relativa riduzione ex art. 16, co. 4 D.M. 202/2014, il Consiglio delibera che:

- per un attivo dichiarato da € 0 a € 16.227,08 si applica una riduzione del 15%;
- per un attivo dichiarato tra € 16.227,09 ad € 24.340,62 si applica una riduzione del 25%;
- per un attivo dichiarato maggiore di € 24.340,63 si applica una riduzione del 40%.

L'importo dovuto dal debitore/consumatore a titolo di compenso e rimborso forfettario, calcolato secondo le previsioni che precedono e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16, co. 5 D.M. 202/2014, dovrà essere corrisposto con le seguenti modalità:

- I acconto pari al **40% all'accettazione del preventivo;**
- II acconto pari al **30% al deposito del piano/accordo;**
- il saldo pari al **30% all'emissione del provvedimento da parte del Giudice.**

In caso di comprovata difficoltà a corrispondere gli acconti nella misura sopra indicata è possibile stipulare, tra il Referente dell'OCC ed il sovraindebitato, un accordo diverso che preveda il pagamento rateale in misura inferiore alle percentuali previste, con facoltà dell'OCC a richiedere il residuo in prededuzione nella procedura che verrà aperta. In caso di esito negativo della procedura avanti al Tribunale, sarà comunque sempre dovuto l'intero compenso pattuito con l'OCC.

Il preventivo viene redatto sulla base di quanto dichiarato dall'istante e, in particolare, in base all'attivo realizzabile presunto ed al passivo dichiarato. Il compenso effettivo globale verrà determinato sulle poste attive e passive che verranno accertate nel corso del procedimento.

L'eventuale differenza tra detto compenso effettivo globale e quello preventivato, verrà regolata all'atto del pagamento dell'ultima rata rispetto all'importo preventivato, anche tenendo conto del tipo di procedura di cui il debitore ha effettivamente goduto. In caso di rinuncia o revoca da parte dell'istante il compenso sarà dovuto in forma ridotta, nei limiti dell'attività effettivamente svolta.

Il debitore/consumatore dovrà comunque corrispondere il **rimborso delle spese** effettivamente sostenute e documentate, il **costo del Contributo Unificato e marca diritti forfettari** (€ 125,00) dovuti per il deposito dell'istanza presso la Cancelleria del Tribunale ed i **costi degli Ausiliari del Gestore**, nominati dal Referente e comunque **secondo preventivo accettato** dallo stesso debitore/consumatore.

Nel caso di istanza per la proposizione di domanda di esdebitazione del sovraidebitato incapiente ex art.283 D.Lgs n.14/2019 – CCII, l'OCC non procederà nell'istruttoria della domanda ove il debitore istante non si impegni con la sottoscrizione del preventivo al pagamento dei compensi calcolati secondo il presente Tariffario, in misura minima e ridotti del 50% secondo la norma e non acconsenta al pagamento integrale degli stessi almeno immediatamente prima del deposito della domanda correlata della relazione del Gestore.

All'Organismo spetta altresì, come previsto dall'art. 14, co. 4 D.M. 202/2014, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari eventualmente incaricati sono ricompresi tra le spese e posti a carico del debitore/consumatore.